



A tutti gli Iscritti
all'Albo dell'Ordine
Loro Sedi

Lettera circolare pubblicata sul sito
dell'Ordine
Inviata a mezzo PEC ed email.

Gent.mi Colleghi,
colgo l'occasione per ricordare alcuni importanti adempimenti che ciascuno di noi ha l'obbligo di rispettare.

Quota contributiva annuale 2025 (Obbligo deontologico) spettante all'Ordine Territoriale.

La quota contributiva di pertinenza dell'Ordine di Messina per l'anno in corso è di € 85,00, (delibera della seduta di Consiglio del 20 dicembre 2024). Il termine ultimo per il versamento di tale quota è fissato al 31 marzo 2025, come lo scorso anno. Il mancato versamento entro tale termine, comporterà l'applicazione della sanzione di mora (delibera della seduta di Consiglio del 20 dicembre 2024). A ciascun iscritto sarà inviato, per PEC e/o per email ed entro il 15 marzo, l'avviso di pagamento. **Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA, utilizzando il "Portale dei pagamenti dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Messina".** Per accedere al portale troverete il link in fondo alla home del sito www.chimicimessina.it, dal banner che riporta la dizione **PagoPA**. Al portale si accede, per effettuare il versamento della quota con carta di credito, identificandosi con lo SPID o con La Carta d'Identità Elettronica (CIE). Per versare la quota, utilizzare la modalità "Pagamento avviso predeterminato". Chi avrà smarrito l'avviso, potrà richiedere copia, mediante PEC o email, all'Ordine. In alternativa potrà utilizzare la modalità "Pagamento Spontaneo".

Il mancato versamento della quota contributiva 2025, entro il 31/12/2025 sarà riscosso tramite atto ingiuntivo. Su tali quote saranno applicati gli interessi di mora di Euro 10,00 e le relative spese legali di esazione.

ATTENZIONE!!! Non sarà inviata altra comunicazione oltre la presente e l'avviso di pagamento. Lo stesso avviso è già stato pubblicato sul sito web dell'ordine, la pubblicazione di un documento sul sito istituzionale è, a tutti gli effetti, notifica, perché è dovere di ciascun iscritto consultarlo periodicamente per informarsi sulla vita dell'Ordine.

Quota contributiva annuale 2024 (Obbligo deontologico).spettante all'Ordine Territoriale.

Ricordo che la quota dovuta all'Ordine (Ente Pubblico) è una tassa, e deve essere pagata. Lo scorso anno sono stati inviati i bollettini della quota contributiva del 2024. Ancora oggi diverse/i colleghe/i iscritte/i all'Albo, non l'hanno versata. Provvederemo al recupero di tali quote e, oltre alla mora, saranno aggiunte le spese di recupero del credito.

Quota contributiva annuale 2024 (Obbligo deontologico).spettante alla Federazione Nazionale.

La Federazione Nazionale ci ha comunicato i nominative dei colleghi, iscritti a questo Ordine, che nel 2024 non hanno versato la quota di € 100,00 spettante alla Federazione. Relativamente alle posizioni trasmesse, la Federazione provvederà nel mese di febbraio 2025 a invitare, con riscossione bonaria a mezzo Banca Popolare di Sondrio, gli iscritti morosi a provvedere al pagamento della quota 2024. Seguirà poi al termine del periodo indicato nella riscossione bonaria la riscossione coattiva con l'Agenzia delle Entrate. Invito pertanto, coloro che non hanno o non ricordano di aver versato questo contributo, di rivolgersi alla Federazione, telefonando allo **06/ 47883819** per verificare la propria posizione.

DOMICILIO DIGITALE: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Nonostante i ripetuti avvisi a tutti gli iscritti, ancora parecchi **non hanno richiesto l'attivazione, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), o non hanno comunicato nulla in sede**, nel corso dello scorso anno si sono verificati alcuni di questi casi. Ricordo che il **Domicilio Digitale** è un **obbligo di legge dal mese di novembre 2009** per tutti i professionisti iscritti a Ordini o Collegi ed è anche un obbligo deontologico (art. 4 comma 3 del Codice Deontologico).

Si ricorda che il DECRETO-LEGGE n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla GURI del 16 luglio 2020, introduce pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificato PEC) all'Ordine territoriale di appartenenza.

A tal proposito, subito dopo l'emanazione, è stata inviata a tutti gli iscritti la circolare prot. n. 01423 del 4/8/2020 con la quale si diffidava, chi non lo avesse già fatto, a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 15 settembre 2020. Parecchi iscritti, dopo oltre quattro anni non hanno adempiuto a questo obbligo di legge. Pertanto, **intimo agli iscritti che non hanno adempiuto a questo obbligo a provvedere, entro 30 gg dal ricevimento della presente, a mettersi in regola per evitare la sanzione della sospensione dall'Albo.**

La sospensione e la radiazione dall'Albo non consentono l'esercizio della professione.

Ricordo, che la nostra Federazione Nazionale rilascia un indirizzo PEC con dominio *chimicifisici.it*. Si può richiedere inviando alla sede dell'Ordine il modulo scaricabile al seguente link:

https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2019/01/Modulo_adesione_servizio_PECdefinitivo.pdf.

Indirizzo di posta elettronica non certificata (email)

Alcuni colleghi non hanno comunicato alcun indirizzo di posta elettronica alternativo, altri hanno cambiato indirizzo senza comunicarlo in sede. Questo rende impossibile il recapito telematico delle comunicazioni. Segnalo infine, che alcuni iscritti hanno la casella PEC, altri la casella di posta elettronica, comunicata all'Ordine, non funzionante. Pertanto, è **obbligo loro attivare una nuova casella email e comunicarla, in tempi rapidi, all'Ordine**. E' possibile avere gratuitamente una casella di posta elettronica con il dominio chimicifisici.it, dalla Federazione Nazionale, richiedendola con il modulo scaricabile dalla pagina <https://www.chimicifisici.it/servizi/e-mail/>.

Assicurazione professionale (Obbligo deontologico)

Il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una di queste è l'obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell'esercizio delle proprie attività, a partire dal 15 agosto 2013 (come indicato all'art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137). Il Professionista ha, pertanto, l'obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione. La FNCF ha stipulato delle convenzioni con brokers assicurativi. I prodotti in convenzione **si** possono scaricare alla pagina:

https://www.chimicifisici.it/?s=assicurazione+professionale&post_type%5B%5D=any&search_limit_to_post_titles=0&fs=1, del sito della Federazione.

Formazione Continua

Il 31 dicembre 2025 avrà termine il triennio formativo. Si ricorda: chi esercita la libera professione, anche in maniera occasionale; chi è dipendente di enti pubblici; chi è dipendente di ASP, Aziende sanitarie pubbliche e private; chi è dipendente di aziende private e riveste il ruolo di chimico, ha l'obbligo di adempiere alla Formazione Continua.

Cordiali saluti

Messina, 11/02/2025

Il Presidente

Prof. Chim. Rosario Saccà

